

COMUNE DI MILANO
DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

ALLEGATO "A"
Alla proposta di deliberazione
di Consiglio Comunale n. 657/2025
IL DIRETTORE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
Arch. Marino Bottini
(*f.to digitalmente*)

**ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.,
DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), AVENTE COME OGGETTO LA
DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA PER L'IMMOBILE SITO IN
VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N. 39.**

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
2. CONTENUTI DELLA VARIANTE:	
2.1 DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA PER L'IMMOBILE SITO IN VIA G. B. PIRELLI N. 39	pag. 4
2.1.1 IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO	pag. 4
2.1.2 PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE E ATTUALE DISCIPLINA URBANISTICA	pag. 4
2.1.3 LA PROPOSTA DI VARIANTE	pag. 5
2.1.4 MODIFICHE DA APPORTARE AL PGT	pag. 5
3. BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO	pag. 15
4. L'ITER PROCEDURALE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE	pag. 16
5. CONSULTAZIONE DEI MUNICIPI	pag. 17

Direzione Rigenerazione Urbana
Area Pianificazione Urbanistica Generale

Direttore di Direzione: arch. Paolo Riganti
Direttore di Area: arch. Marino Bottini

1. PREMESSA

La presente proposta di variante parziale al Piano delle Regole prende le mosse dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 10976/2023 che ha annullato *in parte qua* la delibera n. 34/2019 di approvazione del Piano di Governo del Territorio, rendendo necessaria la definizione di una disciplina urbanistica in relazione al compendio immobiliare sito in via Giovanni Battista Pirelli n. 39.

I temi trattati dalla variante vengono di seguito descritti sia sul piano delle motivazioni che hanno condotto alla proposta di modifica dello strumento urbanistico sia sul piano delle relative ricadute che avranno sugli elaborati del piano, nonché sulla disciplina delle aree trattate.

2. CONTENUTI DELLA VARIANTE

2.1 DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA PER L'IMMOBILE SITO IN VIA G. B. PIRELLI N. 39

2.1.1 IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO

L'immobile in oggetto, localizzato nel Municipio 9 del Comune di Milano, è sito in via Giovanni Battista Pirelli n. 39 ed è individuato nel catasto fabbricati al foglio 267, mappali 213 (sub. 701 graffato con il mappale 255 sub. 701, sub. 702 graffato con il mappale 318 sub. 701, sub. 703, 704, 705, 706 e 707) e 318 (sub 702 e 703), e identificato nel catasto terreni al foglio 267 mappali 213, 255 e 318.

2.1.2 PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE E ATTUALE DISCIPLINA URBANISTICA

Il previgente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2012, individuava il compendio immobiliare in oggetto come servizio alla persona esistente afferente alla categoria "Amministrativo", essendo sede di uffici comunali.

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/2013 veniva approvata la dismissione dell'immobile in oggetto, in quanto ritenuto non più strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, e prevedendone la permuta con uno o più immobili da destinare a uffici comunali mediante asta pubblica.

Nell'ambito del Terzo Aggiornamento Generale del Piano dei Servizi, predisposto mediante determinazione dirigenziale n. 12 dell'08/02/2016, gli uffici, prendendo atto della dismissione dell'immobile in oggetto, stralciavano l'indicazione del servizio dal medesimo, riconoscendolo, conseguentemente all'interno del Tessuto Urbano Consolidato e, più in particolare, all'interno degli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile – Tessuti urbani a impianto aperto.

Successivamente, non essendosi conclusa positivamente la procedura di dismissione tramite permuta approvata con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/2013, l'immobile in oggetto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2018, veniva inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, al fine di procedere alla sua alienazione mediante asta pubblica.

La proposta di revisione del Piano di Governo del Territorio, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 05.03.2019, confermava la classificazione dell'immobile in oggetto all'interno del Tessuto Urbano Consolidato e, più in particolare, all'interno degli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile – Tessuti urbani a impianto aperto.

Con la sopra citata deliberazione di Consiglio comunale n. 34/2019, veniva approvata la revisione del Piano di Governo del Territorio che confermava la disciplina per l'immobile in oggetto.

In attuazione di quanto previsto nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.03.2018, mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 2385 del 28.12.2018 venivano approvate la Linee di indirizzo per l'alienazione dell'immobile in oggetto, per un importo a base d'asta stabilito facendo riferimento alla perizia redatta dall'Agenzia delle Entrate con atto del 12.12.2018.

Mediante determinazione dirigenziale n. 5687/2019 del 07/01/2019 veniva approvato il bando per la vendita in piena proprietà del compendio immobiliare in oggetto e l'alienazione in diritto di superficie di mappali contermini.

In data 29/03/2019 si svolgevano le operazioni di gara, di cui l'amministrazione prendeva atto mediante determinazione dirigenziale n. 59 del 12/04/2019, aggiudicando definitivamente la procedura in favore della società Coima SGR Spa con successiva determinazione dirigenziale n. 793 del 07/06/2019.

In data 25/11/2019 veniva stipulato l'atto di vendita del compendio immobiliare in oggetto sottoscritto da Comune di Milano e Coima SGR Spa avanti al Notaio Edmondo Todeschini (Rep. n. 29978 – Racc. n. 12832) registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano in data 28/11/2019 al n. 46406 Serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio di Milano I in data 28/11/2019 al n. 89508 del reg. generale, al n. 61155 del reg. particolare.

La società Coima SGR Spa, proprietaria del compendio immobiliare oggetto della presente proposta di deliberazione, in data 01/06/2020, notificava ricorso avanti al TAR Lombardia (R.G.1086/2020) per l'annullamento della citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2019 di approvazione della Variante generale del Piano di Governo del Territorio laddove, fra le altre cose, il medesimo non ricomprendeva l'immobile fra gli ambiti assoggettati alle *“Norme transitorie e finali”*, come rappresentati nella tav. R.02 del Piano delle Regole, applicando conseguentemente al medesimo le disposizioni di cui all'art. 8 comma 5 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, relativamente all'obbligo di riservare una quota pari al 40% per Edilizia Residenziale Sociale per interventi interessanti una Superficie Lorda superiore a 10.000 mq, con modifica di destinazione d'uso, che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL.

Il TAR Lombardia – Sez. II, con sentenza 22/09/2022 n. 2044, riteneva infondato il ricorso, respingendo nel merito i motivi del medesimo in quanto, in relazione al primo motivo del ricorso medesimo, *“con l'approvazione del nuovo PGT le previgenti previsioni urbanistiche vengono sostituite, non potendo sussistere alcuna ultrattività delle medesime, in virtù del principio della successione nel tempo delle norme” e conseguentemente “essendo espressione di valutazione all'attualità delle esigenze in ordine all'utilizzazione del territorio, le nuove previsioni del Piano Urbanistico generale hanno un carattere di assoluta prevalenza e non possono essere disapplicate dallo stesso Comune, in favore di una “ultrattività” della precedente disciplina pianificatoria generale”*.

La società Coima SGR Spa proponeva ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza di primo grado di cui sopra, impugnando i capi della sentenza che hanno respinto le censure articolate nel primo motivo del ricorso, ossia quello relativo alla mancata inclusione dell'immobile in oggetto fra gli ambiti assoggettati alle *“Norme transitorie e finali”*.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), con sentenza n. 10976/2023 Reg. Prov. Coll. n. 02639/2023 Reg. Ric, accoglieva l'appello dichiarando *“l'illegittimità della delibera di approvazione del PGT e degli atti presupposti, nei limiti dell'interesse della Coima e nella misura in cui questi atti non enunciano una motivazione specifica relativa alla scelta di pianificazione di mancata inclusione del bene nella “tavola R.02”, con conseguente applicazione della previgente disciplina urbanistica”*.

L'annullamento in parte qua del piano, nei limiti dell'interesse della ricorrente, a seguito della sentenza di cui sopra, determina *“l'obbligo del Comune di riponderare la scelta pianificatoria relativa al compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, con piena ed impregiudicata discrezionalità da parte dell'amministrazione, ma con congrua esternazione delle ragioni giustificatrici della decisione che si adotterà, specie qualora si decida di escludere nuovamente il compendio immobiliare dalla tavola R.02 e di imporre pertanto una disciplina urbanistica peggiore rispetto a quella del PGT del 2012”*.

2.1.3 LA PROPOSTA DI VARIANTE

Il presente procedimento di variante intende ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10976/2023, mediante pianificazione con motivazione specifica di una porzione di territorio la cui disciplina urbanistica è stata annullata per effetto e nei limiti descritti dalla sopra citata sentenza.

Coerentemente con le linee di indirizzo approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1414 del 14/11/2024, si propone di confermare la disciplina urbanistica del PGT approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2019 in relazione al compendio immobiliare in oggetto, riconoscendolo all'interno del Tessuto Urbano Consolidato e, in particolare, nel Tessuto urbano di Recente Formazione, fra gli Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile – Tessuti urbani a impianto aperto, disciplinati dall'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Il compendio immobiliare in oggetto non può ritenersi assoggettabile al Capo I del Titolo V delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, relativo alle “*Norme transitorie*”, che dispone, all'art. 52 comma 1, che “le previsioni urbanistiche generali e le prescrizioni contenute [...] *nei Piani di Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano* [...] *restano valide fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione vigente o dallo strumento stesso*”, in quanto la procedura di alienazione del medesimo non aveva definito una nuova disciplina specifica, dovendosi, pertanto, considerare la disciplina urbanistica vigente al momento del rilascio del titolo edilizio.

L'immobile oggetto della presente proposta di variante è localizzato nel NIL 9 Porta Garibaldi, ambito caratterizzato da uno scarso livello di accessibilità abitativa, presentando una quota di dotazione di servizi abitativi (pubblici e sociali) e di alloggi a canone convenzionato pari al 2,63% del patrimonio abitativo stimato del NIL, valore ben al di sotto della dotazione media cittadina del 10-20% e con una quota in previsione nulla. Inoltre, il valore medio di locazione è pari a 268,5 €/mq/anno (dati OMI), prezzo nettamente superiore alla media cittadina di 155 €/mq/anno. Da ciò deriva un duplice obiettivo di prevedere, anche in questo ambito territoriale, quote di edilizia residenziale sociale a fronte della prevalenza di funzioni terziarie e di valori immobiliari particolarmente elevati, nonché di favorire l'insediamento di un tessuto sociale misto, composto anche da famiglie giovani, con disponibilità economiche ridotte per le quali l'acquisto o la locazione di immobili ai prezzi di mercato attuali costituirebbe una reale criticità.

Mediante il presente procedimento si intende, pertanto, confermare la previsione generale di realizzazione di quote di ERS in caso di interventi di nuova costruzione o con modifica di destinazione d'uso che prevedano l'inserimento di funzioni urbane residenziali, ai sensi degli articoli 8 comma 5 e 9 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, confermando la strategia del PGT vigente volta a incentivare l'insediamento di funzioni residenziali sull'intero territorio comunale al fine di comporre un tessuto sociale che sia in grado di garantire una mixité abitativa utile a definire una capacità di accoglienza, ospitalità e apertura del tessuto urbano, massimizzando e rendendo sostenibili interventi di sviluppo privato dedicati alla locazione a canoni contenuti; ciò vale, in particolar modo, per lo specifico contesto in cui si colloca l'intervento in oggetto, caratterizzato, allo stato attuale, da una spiccata monofunzionalità che può generare criticità e scarsa presenza di determinate fasce sociali, che rappresentano l'effettiva domanda abitativa a livello cittadino.

Mediante il presente procedimento si intende rideterminare altresì, la percentuale delle funzioni urbane residenziali che genera obbligatorietà della quota di ERS, di cui agli articoli 8 comma 5 e 9 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. Tale quota, per il compendio immobiliare in oggetto, viene fissata, in caso di interventi interessanti una SL superiore a 10.000 mq, al 23%, così come da progetto presentato agli Uffici comunali, oltre la quale si conferma l'obbligatorietà di realizzazione di quote di Edilizia Residenziale Sociale.

Avendo modificato la percentuale del 20%, di cui ai citati articoli 8 comma 5 e 9 comma 4, si intende valorizzato l'affidamento di Coima SGR Spa richiamato nella stessa Sentenza del Consiglio di Stato

n.10976/2023, a parziale compensazione delle aspettative di sviluppo edilizio del medesimo soggetto al momento dell'acquisto dell'area.

2.1.4 MODIFICHE DA APPORTARE AL PGT

La proposta di variante al Piano delle Regole per il compendio immobiliare in oggetto, identificato nel catasto fabbricati al foglio 267, mappali 213 (sub. 701 graffato con il mappale 255 sub. 701, sub. 702 graffato con il mappale 318 sub. 701, sub. 703, 704, 705, 706 e 707) e 318 (sub 702 e 703), e identificato nel catasto terreni al foglio 267 mappali 213, 255 e 318, comporta la modifica delle sole Norme di attuazione del Piano delle Regole, mediante l'inserimento delle parti evidenziate in carattere rosso nella colonna "PROPOSTA DI MODIFICA", come di seguito indicato:

ARTICOLO	PGT VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
8 comma 5	Nel Tessuto Urbano Consolidato, ferma restando la disciplina specifica prevista per gli ambiti oggetto di Rigenerazione, per interventi interessanti una SL superiore a 10.000 mq con modifica di destinazione d'uso e che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 40% della SL per Edilizia Residenziale Sociale (massimo 50% art. 9 comma 2 lett. a. e minimo 50% art. 9 comma 2 lettera b.) con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 dell'art. 9 delle presenti norme. La percentuale di cui sopra è da computarsi solo alla parte relativa alla funzione residenziale insediata. I 10.000 mq di SL sono da calcolarsi non considerando eventuali frazionamenti operati successivamente alla data di adozione della presente variante al PGT.	Nel Tessuto Urbano Consolidato, ferma restando la disciplina specifica prevista per gli ambiti oggetto di Rigenerazione, per interventi interessanti una SL superiore a 10.000 mq con modifica di destinazione d'uso e che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL e per almeno il 23% della SL per il solo immobile sito in via Giovanni Battista Pirelli 39, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 40% della SL per Edilizia Residenziale Sociale (massimo 50% art. 9 comma 2 lett. a. e minimo 50% art. 9 comma 2 lettera b.) con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 dell'art. 9 delle presenti norme. INVARIATO INVARIATO
9 comma 4	Nel Tessuto Urbano Consolidato, per interventi di nuova costruzione che interessino una ST complessiva superiore a 10.000 mq e che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 40% della SL per Edilizia Residenziale Sociale (massimo 50% art. 9 comma 2 lett. a. e minimo 50% art. 9 comma 2 lettera b.) con riferimento alla	Nel Tessuto Urbano Consolidato, per interventi di nuova costruzione che interessino una ST complessiva superiore a 10.000 mq e che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della SL e per almeno il 23% della SL per il solo immobile sito in via Giovanni Battista Pirelli 39, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 40% della SL per Edilizia Residenziale

	ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo. La percentuale di cui sopra è da computarsi solo alla parte relativa alla funzione residenziale insediata. I 10.000 mq di ST sono da calcolarsi non considerando eventuali frazionamenti operati successivamente alla data di adozione della presente variante al PGT e non considerando eventuali realizzazioni per parti.	Sociale (massimo 50% art. 9 comma 2 lett. a. e minimo 50% art. 9 comma 2 lettera b.) con riferimento alla ripartizione contenuta al comma 2 del presente articolo. INVARIATO INVARIATO
--	---	---

3. BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO

La presente proposta di variante non comporta consumo di suolo e pertanto non deve essere verificato il bilancio ecologico del suolo.

4. L'ITER PROCEDURALE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

La proposta di Variante parziale al Piano delle Regole ha seguito l'iter previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. e dalla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27/06/2001, Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13/03/2007, Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3836 del 25/07/2012).

Con Deliberazione n. 1414 del 14/11/2024 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di formazione della proposta di variante parziale al Piano delle Regole del PGT vigente avente come oggetto la definizione della disciplina urbanistica per immobile sito in via Giovanni Battista Pirelli n. 39 e contestuale avvio del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).

L'avviso di avvio del procedimento di formazione della proposta di variante è stato pubblicato all'Albo Pretorio, nonché nelle altre forme e modalità di comunicazione ed informazione previste dalla citata deliberazione n. 1414/2024, in data 27/11/2024, assegnando un termine per la presentazione di suggerimenti e proposte ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.. In detto periodo è pervenuto n. 1 suggerimento/proposta relativo al tema oggetto della presente Variante. Il suggerimento pervenuto, è stato valutato e ritenuto non accoglibile, in quanto non in linea con gli obiettivi espressi dalla Giunta con deliberazione n. 1414/2024.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3467 del 3/05/2022 è stata individuata l'Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale, nella persona del Direttore di Area, quale Autorità Competente per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica relativa a tutti i Piani e Programmi di competenza dell'Area Pianificazione Urbanistica Generale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 608 del 04/02/2025, l'Autorità Procedente, di concerto con l'Autorità Competente per la VAS, ha individuato i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati e i Soggetti funzionalmente interessati al procedimento in oggetto, chiamati a partecipare alla seduta della Conferenza di Verifica, ed i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale.

Le Deliberazioni di Giunta comunale e le Determinazioni dirigenziali citate sono state altresì pubblicate sul sito del Comune di Milano e sul sito regionale SIVAS.

In data 13/03/2025 è stato messo a disposizione il Rapporto Preliminare sul sito web regionale SIVAS e sul sito del Comune di Milano, nonché messo a disposizione presso gli uffici comunali, a far tempo dal 13/03/2025 per i 30 giorni successivi, al fine della presentazione, entro il medesimo termine, di eventuali osservazioni, pareri e contributi e ai fini della Conferenza di Verifica.

In data 03/04/2025 si è svolta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS. A tale conferenza sono stati invitati i soggetti ed enti interessati dall'iter di verifica di assoggettabilità alla VAS, individuati con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 608 del 04/02/2025.

A seguito della convocazione della sopracitata Conferenza di verifica e della messa a disposizione del Rapporto Preliminare, sono pervenuti, entro il termine previsto di trenta giorni, le seguenti osservazioni e contributi:

- Ambito Territoriale Ottimale Città Metropolitana di Milano (ATO) – Ufficio d'Ambito - Prot. 27/03/2025.0170231.E;
- MM Divisione Servizio Idrico – Direzione Acquedotto e Fognatura - Rete Acquedotto – Prot. 11/04/2025.02016471.E;
- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi – Prot. 11/04/2025.0203435.E;
- ATS Città Metropolitana di Milano – Prot. 14/04/2025.0205103.E;
- Regione Lombardia Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile – Prot. 14/04/2025.0205559.E.

Sulla base degli esiti delle risultanze delle attività tecnico-istruttorie svolte, aventi ad oggetto l'esame dei contenuti della Variante, del Rapporto Preliminare, dei pareri, contributi e osservazioni pervenuti in fase di consultazione pubblica, l'Autorità Competente VAS d'intesa con l'Autorità Procedente ha espresso, con Determinazione Dirigenziale n. 3275/2025 del 28/04/2025, parere di **non assoggettamento** alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale in oggetto al Piano delle Regole del PGT vigente, a condizione che vengano recepite, negli elaborati previsti dalla procedura di VAS e nelle successive fasi di progettazione, le raccomandazioni contenute nella Tabella 2, Cap. 3 della Relazione Istruttoria allegata alla Determinazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS (Determinazione Dirigenziale n. 3275/2025 del 28/04/2025).

Tali condizioni si dichiarano recepite nella proposta di variante di cui all'oggetto della presente proposta di deliberazione, fatte salve le condizioni che dovranno essere recepite in fase attuativa.

Nell'ambito della sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 3275/2025 del 28/04/2025, sono stati valutati puntualmente i sopra elencati contributi e osservazioni, a cui è stato fornito il relativo riscontro, fatta eccezione per il contributo presentato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Prot. 11/04/2025.0203435.E che non è stato esaminato in quanto non inerente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ma contenente osservazioni a carattere strettamente urbanistico.

Tale contributo è stato comunque valutato e si ritiene che lo stesso potrà trovare accoglimento nelle successive fasi propedeutiche al rilascio del titolo edilizio. Lo stesso contributo potrà altresì essere riformulato quale osservazione agli atti della Variante, una volta che gli stessi saranno stati adottati, e conseguentemente verrà esaminato nell'apposita sede di controdeduzioni.

5. CONSULTAZIONE DEI MUNICIPI

Al fine della consultazione preventiva dei Municipi in ordine alla formazione del provvedimento, in ottemperanza al Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, gli atti costituenti la Variante sono stati trasmessi via PEC in data 04/04/2025 (Prot. 0186993.I) e, a seguito di integrazioni, il 23/04/2025, al Municipio 9.

Il Municipio 9 non ha approvato formale deliberazione, ma ha comunicato in data 8/04/2025 che il parere si intende reso favorevolmente, tramite silenzio assenso, ai sensi del combinato disposto degli art. 22, comma 1, lettera c, e dell'art. 24, comma 2, lettera k, e comma 4, del vigente Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, essendo decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Municipio della richiesta di parere in ordine ai contenuti della Variante in oggetto.

Il Direttore dell'Area
Pianificazione Urbanistica Generale
Arch. Marino Bottini
(f.to digitalmente)